

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Potabile, da 1 sorgente tributaria del torrente Venalba, in Comune di Mosso, assentita all'"Azienda Agricola Garbella Tavernin Edis" con D.D. n° 675 del 04.07.2017. PRATICA PROVINCIALE n° 420BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 675 del 04.07.2017

IL DIRIGENTE DI AREA
DETERMINA
(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.12.2016 dal Sig. Edis GARBELLA TAVERNIN, titolare dell'omonima azienda agricola, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire in conformità all'art. 2 comma 1 ed art. 22 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Edis GARBELLA TAVERNIN (omissis), quale titolare dell'omonima azienda agricola, la concessione di derivare una portata massima istantanea di litri/secondo 0,11 ed un volume massimo annuo di metri cubi 84 cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,003 d'acqua sotterranea da una sorgente tributaria del bacino del torrente Venalba, in loc. "Prapiano" del Comune di Mosso a uso potabile (consumo umano ed animale tramite approvvigionamento autonomo, lavaggio locali adibiti a lavorazione prodotti caseari, alimentazione servizi igienico-sanitari, ecc.), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R per anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n 2735 di Rep del 14 dicembre 2016

ART. – 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dello stesso Sindaco del Comune di Mosso, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. L'utilizzazione ai fini potabili è concessa a condizione che sia accertata l'idoneità dell'acqua al consumo umano attraverso un controllo analitico favorevole, sia dal punto di vista chimico che microbiologico, svolto tramite l'Ente ufficiale preposto (ASL), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31 e ss.mm.ii., mentre i successivi accertamenti di potabilità potranno essere svolti in regime di "autocontrollo" presso un laboratorio autorizzato di fiducia regolarmente accreditato a livello regionale. L'acqua fornita al consumo umano, oltre a rispondere ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa su richiamata, dovrà essere sottoposta a preventivo ed idoneo trattamento di disinfezione. Ove si renda

necessario, o vengano rilevate ulteriori e successive esigenze ed/od emergenze sanitarie, tale trattamento dovrà essere adeguato o modificato su insindacabile giudizio del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della A.S.L. territorialmente competente e dietro semplice richiesta dell'Autorità concedente. In considerazione del fatto che le opere di captazione dell'acqua dalla sorgente in parola, mediante la quale vengono soddisfatti i fabbisogni potabili, sono situate in area esterna agricola, il concessionario è tenuto ad osservare le indicazioni contenute nel "Codice di buona pratica agricola" (D.M 19 aprile 1999) al fine di prevenire o comunque minimizzare possibili inquinamenti della falda sotterranea attraverso percolazione naturale di fertilizzanti e/o pesticidi eventualmente utilizzati, ovvero di deiezioni liquide o solide depositate da animali durante eventuali attività di pascolo esercitate da terzi o dal concessionario stesso. Entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente. Qualora le condizioni del disciplinare non vengano, in tutto o in parte osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN